

Autore: Hans Maurer, studio legale Maurer & Stäger, Zurigo

> Manuale EIA – modulo 3

Procedure

Questo modulo illustra le procedure di esame dell'impatto sull'ambiente.

Indice

1	Introduzione	2	5	Pubblicazione, rimedi giuridici	11
2	Autorità coinvolte	3	6	Procedure successive	13
3	Procedura decisiva	4	7	EIA nel contesto transfrontaliero	14
3.1	Considerazioni di fondo	4	7.1	In generale	14
3.2	Procedura federale	4	7.2	La Svizzera quale Parte di origine	15
3.3	Procedura cantonale	6	7.3	La Svizzera quale Parte colpita	16
3.4	Procedura cantonale con consultazione dell'UFAM	7	7.4	Casi speciali: progetti transfrontalieri	17
3.5	Coordinamento delle procedure per progetti che prevedono più impianti sottoposti a EIA	8			
4	Procedura monofase/plurifase	9		Allegato	20
				A1 Tipi d'impianto	20
				A2 Lista di controllo per l'applicazione della Convenzione di Espoo in Svizzera	22

1 > Introduzione

L'EIA permette di verificare la conformità al diritto ambientale degli impianti progettati che possono avere ripercussioni significative sull'ambiente. L'elenco esaustivo degli impianti da sottoporre all'esame dell'impatto sull'ambiente figura in allegato all'OEIA. L'EIA può essere condotto da un'autorità federale (procedura federale) o da un'autorità cantonale o comunale (procedura cantonale). Non si tratta di una procedura a se stante che sfocia in una decisione indipendente, ma piuttosto di un elemento della procedura che porta alla decisione generale in merito al progetto, in cui sono integrati i chiarimenti, le indagini e le valutazioni condotti nell'ambito di un EIA. Per una serie di progetti di portata particolarmente ampia, il processo decisionale si suddivide in varie fasi, per ognuna delle quali è condotto un EIA (esame plurifase).

L'EIA non è una procedura a sé stante

2 > Autorità coinvolte

Nell'EIA sono coinvolte essenzialmente due autorità: l'autorità decisionale e il servizio della protezione dell'ambiente.

- > L'*autorità decisionale* (o *autorità competente*) decide in merito al progetto sottoposto all'obbligo di EIA (attraverso il rilascio di un'autorizzazione, approvazione o concessione) ed effettua l'esame. Di norma quest'autorità coordina i lavori preliminari, prepara ed emana la decisione. In rari casi una parte di queste competenze sono assunte da un'autorità subordinata. Ad esempio, l'USTRA prepara la decisione su un progetto generale per le strade nazionali, mentre il Consiglio federale verifica successivamente l'impatto sull'ambiente e approva il progetto generale (cap. 2.2).
- > Il *servizio della protezione dell'ambiente* valuta il rapporto sull'impatto ambientale all'attenzione dell'autorità decisionale (o autorità competente) e, dato il caso, propone oneri e condizioni (ad es. misure ambientali supplementari). A seconda del *tipo di impianto*, la procedura EIA coinvolge le autorità federali (*procedura federale*) o le autorità cantonali o comunali (*procedura cantonale*). L'UFAM è il servizio della protezione dell'ambiente a livello federale, mentre a livello cantonale sono attive varie strutture (uffici di protezione dell'ambiente, servizi specializzati, centri di coordinamento).

Autorità decisionale;
art. 10a e 10b LPAmb;
art. 5 OEIA

Servizio della protezione
dell'ambiente;
art. 10c e 42 LPAmb;
art. 12 OEIA

Gli altri attori che partecipano alla procedura (richiedenti, organizzazioni con diritto di ricorso ecc.) sono presentati nel modulo 4.

3 > Procedura decisiva

3.1 Considerazioni di fondo

L'OEIA non costituisce una procedura a se stante che sfocia in una decisione indipendente. Le indagini e le valutazioni condotte nel quadro dell'EIA sono integrate nella procedura che porta alla decisione generale in merito a un progetto, ossia in una procedura che va oltre gli aspetti ambientali. Questa procedura è definita *decisiva* ed è disciplinata dall'OEIA e dal diritto cantonale. Per i progetti sottoposti alla procedura cantonale, l'EIA è spesso condotto nel quadro di una procedura finalizzata al rilascio di una licenza di costruzione o all'elaborazione di un piano di utilizzazione speciale.

Procedura decisiva: allegato OEIA e diritto cantonale; art. 10a LPAmb; art. 5 OEIA

3.2 Procedura federale

La procedura decisiva per una serie di impianti è quella federale (cfr. tabella all'allegato A1).

Procedura federale secondo l'allegato OEIA

Le procedure decisive per questi tipi di impianto sono disciplinate dalla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e da *normative specifiche* (ad es. la legge sulle ferrovie, la legge sugli impianti di trasporto in condotta) secondo un modello unico. Queste non sono state elaborate specificatamente per disciplinare l'EIA: è piuttosto l'EIA che si inserisce nelle procedure decisive.

LOGA e normative specifiche

Le normative specifiche prevedono la concentrazione di tutte le decisioni relative al progetto presso un'unica autorità (*autorità direttiva*). Questa prassi è detta *accentramento delle procedure decisionali*.

Art. 62a LOGA: autorità direttiva, accentrimento delle procedure decisionali

Prima di emanare la sua decisione, l'autorità direttiva deve consultare le autorità federali direttamente interessate. In questo contesto l'UFAM procede alla valutazione in qualità di servizio della protezione dell'ambiente della Confederazione.

Art. 62a LOGA: parere delle autorità specializzate della Confederazione

Secondo le pertinenti normative specifiche e l'OEIA, anche i Cantoni devono prendere posizione.

Normative specifiche e art. 14 cpv. 2 OEIA: parere dei Cantoni

Poiché l'UFAM non conosce a sufficienza le specificità locali, è opportuno che i Cantoni gli inoltrino, oltre che un parere generale, anche il parere del servizio cantonale della protezione dell'ambiente, come del resto è prassi ormai da tempo. Ciò permette all'UFAM di valutare il progetto sulla base di dati tecnico-specialistici.

Art. 12 cpv. 2 OEIA: valutazione dell'UFAM

Se il progetto prevede un dissodamento, l'UFAM ha il diritto di ricevere, oltre al parere generale del Cantone, anche quello specialistico dell'autorità forestale cantonale.

Circolare n. 1 dell'UFAM del 15 marzo 2007, dissodamenti, cap. 2.2.1 e cap. 2.1

Se tra i pareri delle autorità specializzate (ad es. UFAM e USTRA) sorgono divergenze o se non condivide il parere dell'UFAM, l'autorità direttiva organizza entro 30 giorni un colloquio/una riunione con le autorità coinvolte per appianare le divergenze. A tal fine può avvalersi della collaborazione di altri servizi o specialisti. Se l'appianamento fallisce e in caso di divergenze minime, decide l'autorità direttiva; se invece le divergenze sono sostanziali decide il Dipartimento. I pareri divergenti devono essere riportati nella motivazione della decisione.

Art. 17a OEIA in combinato disposto con l'art. 62b LOGA: appianamento delle divergenze

Il Consiglio federale ha fissato i *termini di trattazione* nelle pertinenti normative specifiche che tuttavia non sono applicabili alla valutazione dell'UFAM. L'OEIA prevede i termini seguenti nel senso di una *lex specialis*:

Termini di cui all'art. 62c LOGA non applicabili

- > termine entro il quale l'UFAM si esprime in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri: due mesi, ma almeno un mese a contare dal ricevimento del parere dei Cantoni;
- > termine entro il quale l'UFAM valuta il rapporto sull'impatto ambientale: cinque mesi, ma almeno due mesi a contare dal ricevimento del parere dei Cantoni.

Termini di trattazione

I termini di trattazione sono termini cosiddetti ordinari. Disciplinano la durata di determinate fasi procedurali delle autorità. Se i chiarimenti comportano un onere straordinario o in circostanze particolari, l'autorità può derogare al termine prestabilito.

Se più Cantoni devono esprimersi in merito a un progetto, fa stato la data del ricevimento dell'ultimo parere cantonale.

Esempio per il calcolo dei termini

Un progetto prevede la realizzazione di una tratta ferroviaria attraverso i Cantoni A e B. Il Cantone A inoltra il proprio parere dopo tre mesi, il Cantone B dopo cinque. L'UFAM ha quindi due mesi di tempo a contare dal ricevimento del parere del Cantone B per presentare la propria valutazione.

Poiché tutti gli impianti che secondo la procedura federale sottostanno all'obbligo di EIA soggiacciono alla procedura decisionale accentrata, non è necessaria alcuna autorizzazione delle autorità cantonali. Nella procedura decisionale accentrata l'autorità decisionale rilascia tutte le autorizzazioni previste dal diritto federale (elenco delle autorizzazioni imposte dal diritto ambientale cfr. art. 21 OEIA). Fa eccezione l'autorizzazione per le discariche, che viene rilasciata dai Cantoni anche nell'ambito della procedura decisionale accentrata, dato che la discarica non è considerata parte dell'impianto. La costruzione di ferrovie costituisce invece un caso particolare: la Confederazione è competente anche per il rilascio dell'autorizzazione per il deposito di materiale di scavo o di detriti prodotti dalla costruzione.

Art. 21 OEIA: autorizzazioni speciali
 Art. 30e cpv. 2 LPAmb: eccezione autorizzazioni cantonali per le discariche
 Art. 18 cpv. 6 Lferr: caso particolare dell'autorizzazione per le discariche nell'ambito della costruzione di ferrovie

Esempio di accentramento della procedura decisionale

Per realizzare una nuova condotta per il gas naturale bisogna dissodare in modo permanente 14 000 m² di bosco e asportare 1000 m² di vegetazione ripuale. Sono quindi necessari un permesso di dissodamento (art. 5 legge forestale) e uno per la rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 legge sulla protezione della natura e del paesaggio), i quali vengono emessi dall'Ufficio federale dell'energia unitamente all'approvazione dei piani (art. 2 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 legge sugli impianti di trasporto in condotta).

3.3 Procedura cantonale

Per gli altri impianti assoggettati all'obbligo di EIA, l'esame viene condotto secondo la procedura decisiva cantonale. Le competenze e la procedura decisiva sono definite dal diritto cantonale. La procedura decisiva può coinvolgere un'autorità cantonale o comunale.

Procedura cantonale secondo l'allegato OEIA; procedura determinata dal diritto cantonale

I Cantoni sono tenuti a emanare prescrizioni esecutive sulla procedura decisiva. Scelgono quella che consente un esame tempestivo e circostanziato dell'impatto ambientale. Spesso si tratta della procedura ordinaria per l'ottenimento della licenza di costruzione. Se però, per determinati impianti, i Cantoni prevedono un piano di utilizzazione speciale che permette un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.

Art. 5 cpv. 3 OEIA

Esempio di un EIA nell'ambito di un piano di utilizzazione speciale

La società di distribuzione X vuole costruire sul territorio del Comune A, nel Cantone B, un nuovo centro commerciale con un albergo e 721 parcheggi. Poiché il limite fissato al n. 11.4 dell'allegato OEIA in materia di parcheggi viene superato, il progetto deve essere sottoposto a un EIA. Secondo il diritto edilizio e pianificatorio del Cantone B, il promotore del progetto deve allestire e sottoporre al legislativo comunale un piano di sistemazione (piano di utilizzazione speciale). Poiché il carico ambientale rilevante (generato in particolare dall'aumento del traffico) può essere sufficientemente stimato già in questa fase progettuale, l'EIA va condotto nell'ambito del piano di edificabilità. Questo spetta all'esecutivo comunale (Municipio), in quanto il legislativo non lo può fare direttamente. Il Municipio conduce quindi l'EIA e chiede al legislativo di prendere atto dell'esito positivo dell'EIA e di adottare il piano di sistemazione.

Per la valutazione dell'indagine preliminare, del capitolato d'oneri e del rapporto sull'impatto ambientale i Cantoni devono prevedere termini di trattazione corrispondenti nella loro legislazione.

Art. 12a cpv. 1
e art. 12b cpv. 1 OEIA

3.4 Procedura cantonale con consultazione dell'UFAM

Nell'ambito della valutazione di progetti concernenti raffinerie, impianti per la produzione di alluminio, impianti termici di elevata potenza per la produzione di energia, grandi torri di raffreddamento, strade principali ampliate con il sostegno della Confederazione, centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione, centrali idroelettriche a filo d'acqua nonché centrali elettriche ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW, l'autorità cantonale competente consulta l'UFAM prima di emanare la propria decisione. Se un progetto interessa diversi tipi di impianto per i quali l'EIA è obbligatorio, occorre consultare l'UFAM se vige un obbligo in tal senso per uno di questi tipi (cfr. anche modulo 2 cap. 2.2). Questo assicura un'applicazione corretta e uniforme del diritto ambientale federale in tutti i Cantoni.

Art. 10c cpv. 2 LPAmb,
cifre 11.2, 21.2, 21.3, 21.6 e 70.1
allegato OEIA

Fondandosi sulle considerazioni del servizio cantonale della protezione dell'ambiente, l'UFAM esprime un parere sommario in merito all'indagine preliminare, al capitolato d'oneri e al RIA, ossia commenta aspetti chiave o punti non sufficientemente chiari. Vigono i termini di trattazione seguenti:

Art. 12 cpv. 3 OEIA:
parere sommario dell'UFAM nella
procedura cantonale

- > termine entro il quale l'UFAM si esprime in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri: due mesi, ma almeno un mese a contare dal ricevimento del parere del servizio cantonale della protezione dell'ambiente;
- > termine entro il quale l'UFAM si esprime sul rapporto sull'impatto ambientale: due mesi;

Art. 12a cpv. 3 e 12b cpv. 3 OEIA:
termini UFAM

Il termine di trattazione per l'UFAM decorre solo a partire dal momento in cui è stata presentata la documentazione cantonale completa, inclusa la valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Le consultazioni secondo l'articolo 22 OEIA (per progetti che possono probabilmente essere realizzati solo grazie a un sussidio della Confederazione) non costituiscono una consultazione secondo l'articolo 12 capoverso 3 OEIA.

Art. 22 OEIA

3.5 **Coordinamento delle procedure per progetti che prevedono più impianti sottoposti a EIA**

A volte un progetto implica la costruzione contemporanea di diversi impianti sottoposti a EIA, che corrispondono ai vari tipi di impianti menzionati nell'allegato OEIA e richiedono l'approvazione da parte di autorità diverse.

Tipi di impianti diversi, varie procedure

Costruzione di una centrale a gas a ciclo combinato

Affinché una centrale a gas a ciclo combinato possa effettivamente entrare in funzione, è necessario creare una condotta per la fornitura del gas e una linea di alta tensione per la distribuzione dell'energia prodotta. Tutti e tre gli impianti sottostanno all'EIA. La centrale a gas a ciclo combinato è un «impianto termico per la produzione di energia» (n. 21.2 allegato OEIA) che deve essere approvato con una procedura cantonale che prevede la consultazione dell'UFAM. Le decisioni sulla condotta per il gas (n. 22.1 allegato OEIA) e la linea di alta tensione (n. 22.2 allegato OEIA) spettano invece all'UFE e rispettivamente all'ESTI nell'ambito dell'approvazione dei piani.

In questi casi si raccomanda vivamente di coordinare le varie procedure sia a livello di scadenze che di contenuti. In particolare, occorre coordinare i vari rapporti (ossia gli effetti degli impianti devono essere determinati e valutati anche globalmente e secondo la loro azione congiunta, cfr. art. 8 LPAmb) e presentare risultati coerenti.

Coordinamento dei rapporti

4 > Procedura monofase/plurifase

L'EIA può essere condotto nell'ambito di una procedura decisiva monofase o plurifase. Se la procedura decisiva stabilita dal diritto federale o cantonale prevede una sola fase, anche l'EIA si svolge in un'unica fase (*procedura monofase*).

Procedura monofase:
un rapporto, una valutazione,
una decisione

Esempio di procedura monofase

L'azienda X intende costruire nel Cantone A una fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione pari a 22 000 tonnellate l'anno. Secondo il n. 70.10a dell'allegato OEIA, questo impianto è sottoposto a EIA e la procedura decisiva è retta dal diritto cantonale. Nel caso specifico il diritto del Cantone A prevede un EIA monofase nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e ne affida la competenza al Dipartimento delle finanze e dell'economia in qualità di autorità decisionale. In questa procedura occorre esaminare in modo esaustivo tutti gli effetti dell'impianto previsto dal punto di vista della conformità al diritto ambientale.

Diversa è la situazione nel caso della *procedura plurifase*, nell'ambito della quale occorre allestire un rapporto, svolgere una valutazione e prendere una decisione ad ogni fase (denominate 1a, 2a o 3a fase EIA). In sostanza, in ogni fase decisionale si effettua anche un EIA. Lo scopo della procedura plurifase è quello di concretizzare progressivamente i progetti di vasta portata e di garantire la conformità al diritto ambientale. La decisione in materia di strade nazionali si articola ad esempio in tre fasi, tutte accompagnate da un EIA, mentre quella concernente le centrali nucleari si articola in due.

Procedura plurifase: rapporto,
valutazione e decisione a ogni
fase

Esempio di procedura plurifase

La Confederazione vuole realizzare un nuovo tratto della rete di strade nazionali. Il progetto è sottoposto all'EIA in tre fasi (n. 11.1 allegato OEIA):

- > **1a fase:** il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'approvazione del tracciato generale e la categoria di strada nazionale (art. 11 legge federale sulle strade nazionali [LSN])
- > **2a fase:** il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LSN)
- > **3a fase:** il DATEC approva i piani (art. 26 cpv. 1 LSN)

La procedura plurifase si applica in particolare ai progetti di vasta portata – e quindi con un forte impatto ambientale – autorizzati nell'ambito della procedura federale. I Cantoni possono definire nel loro diritto un EIA plurifase per i progetti retti dalla procedura cantonale. Di questa possibilità hanno fatto capo solo in pochi casi.

Allegato OEIA: fasi procedurali

Le fasi procedurali decisive per l'EIA in relazione a progetti autorizzati nella procedura federale sono indicate nell'allegato all'OEIA.

Fig. 1 > Indagine preliminare, capitolato d'oneri e rapporto per le procedure plurifase

Nell'ambito delle procedure plurifase il dossier EIA della fase precedente dovrebbe contenere una proposta per il RIA della fase successiva (sempre che tra le varie fasi non intercorra un lasso di tempo troppo lungo).

1a fase EIA	Indagine preliminare con capitolato d'oneri 1a fase	Nello stesso dossier
2a fase EIA	RIA 1a fase capitolato d'oneri 2a fase	Nello stesso dossier
3a fase EIA	RIA 2a fase capitolato d'oneri 3a fase	Nello stesso dossier
	RIA 3a fase	Un dossier

Non è possibile attribuire in via di principio determinati contenuti dell'esame alle singole fasi dell'EIA, poiché le procedure per i vari tipi di impianto variano fortemente. Nell'ambito delle procedure plurifase, il diritto pertinente per ogni impianto (conformemente alla legislazione specifica) determina il grado di approfondimento in ogni fase. Su questa base viene poi svolto l'EIA. Le indagini condotte nelle varie fasi documentano, nel loro insieme, la sostenibilità del progetto.

Indagini adeguate alla rispettiva fase; art. 6 OEIA

In linea di massima, gli aspetti trattati in una determinata fase dell'EIA non vengono più riesaminati in una fase successiva. In pratica, tuttavia, questo principio è applicato solo per le questioni di fondo. Ad esempio, nella terza fase dell'EIA per l'approvazione dei piani per la costruzione di una strada nazionale, l'autorità decisionale non esamina più il tracciato, essendo questo esame già avvenuto nella seconda fase. Nella maggior parte dei settori ambientali si osserva che, da una fase all'altra, le indagini si approfondiscono e le misure a tutela dell'ambiente si fanno più concrete. Ad esempio, l'impatto fonico provocato dalla realizzazione del nuovo tratto stradale e le misure che si impongono sono analizzate in via generale nella seconda fase, mentre nella terza sono specificate fino ai singoli edifici.

In linea di massima, i medesimi accertamenti non sono ripetuti nelle diverse fasi EIA

5 > Pubblicazione, rimedi giuridici

Se è prevista la pubblicazione del progetto (caso normale), l'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sull'impatto ambientale sia accessibile al pubblico. In questi casi, il rapporto è pubblicato unitamente alla documentazione che accompagna la domanda di autorizzazione del progetto (piani, relazione tecnica, incarto speciale, domanda di dissodamento ecc.). Se, a titolo eccezionale, non è prevista la pubblicazione (ad es. progetto generale per le strade nazionali), i Cantoni e la Confederazione comunicano secondo le modalità previste dal rispettivo diritto dove può essere consultato il rapporto. In genere, il termine di consultazione è di 30 giorni.

Art. 15 OEIA: accessibilità e pubblicazione del rapporto

L'EIA si conclude con la decisione sul progetto sottoposto all'EIA. La decisione, il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente e i risultati dell'eventuale consultazione dell'UFAM devono essere accessibili al pubblico.

Art. 20 OEIA: accessibilità della decisione

Di regola, la decisione può essere impugnata. Nella procedura plurifase può tuttavia succedere che non siano previsti rimedi giuridici contro la decisione della fase precedente, ad esempio contro la decisione del Consiglio federale sull'approvazione del progetto generale per la realizzazione di una strada nazionale.

Rimedi giuridici

Per i progetti sottoposti alla procedura plurifase occorre rilevare che l'esame esaustivo degli effetti ambientali in una fase precedente non implica automaticamente che tale esame non possa più essere contestato e giudicato illecito nell'ambito di un ricorso contro la decisione di una fase progettuale successiva. Tale restrizione sussiste solo se erano ammessi rimedi giuridici contro la decisione della fase precedente e se, in un secondo tempo, il rapporto non risulta essere né lacunoso né errato.

Esame di aspetti ambientali nel quadro della procedura plurifase

Rimedi giuridici nella procedura plurifase

Contro il rilascio della concessione cantonale per la realizzazione di una centrale idroelettrica a filo sul corso d'acqua X può essere interposto ricorso (procedura decisiva per la prima fase EIA; EIA a due fasi, n. 21.3 allegato OEIA). Di conseguenza, nella seconda fase (ad es. licenza di costruzione) non è più possibile mettere in discussione, tramite ricorso, la decisione di principio (ammissibilità dello sfruttamento a scopi energetici del corso d'acqua X) presa nella prima fase. D'altro canto, poiché non è possibile ricorrere contro la decisione del Consiglio federale di approvare il progetto generale di costruzione di una strada nazionale (procedura decisiva per la seconda fase EIA; EIA a tre fasi), le decisioni prese, quali ad esempio la scelta del tracciato o dei raccordi, possono essere contestate nell'ambito di una procedura di ricorso contro l'approvazione dei piani da parte del DATEC (procedura decisiva per la terza fase EIA, n. 11.1 allegato OEIA).

Possono avvalersi del diritto di ricorso le persone (fisiche o giuridiche) legittimate, ossia che sono «particolarmente toccate» dalla decisione e hanno un «interesse degno di protezione» al suo annullamento o alla sua modifica. Sono considerate particolarmente toccate le persone che risentono in modo massiccio e più di ogni altra delle conseguenze del progetto. L'interesse degno di protezione può essere di natura materiale (ad es. perdita di valore di un immobile) o morale (ad es. esalazioni moleste). Inoltre, la persona che si appella a un'istanza superiore deve aver partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o essere stata privata della possibilità di farlo.

Diritto di ricorso (legittimazione a far capo ai rimedi giuridici)

Al diritto di ricorso delle autorità federali, cantonali e comunali come pure di altre persone e organizzazioni alle quali la legge riconosce questo diritto, segnatamente le organizzazioni di protezione dell'ambiente che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 55 segg. LPAmb (ricorso delle associazioni), si applicano disposizioni speciali.

Peculiarità del diritto di ricorso: diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente secondo l'art. 55 segg. LPAmb

Tab. 1 > Iter dei progetti autorizzati secondo una procedura cantonale

Esempio di procedura di opposizione e di ricorso.

Autorità decisionale	Atto	Rimedio giuridico
		
	Publicazione domanda di costruzione (incluso RIA)	
		Opposizione
Autorità competenti in materia di licenze edilizie nel Comune in cui verrà realizzato il progetto	Licenza di costruzione (con EIA)	
		Ricorso
Prima istanza cantonale di ricorso in materia edilizia (ad es. commissione di ricorso pertinente, Dipartimento delle costruzioni)	Decisione	
		Ricorso tribunale amministrativo
Seconda istanza cantonale di ricorso in materia edilizia (Tribunale cantonale amministrativo)	Sentenza	
		Ricorso in materia di diritto pubblico
Tribunale federale	Sentenza	

6 > Procedure successive

In casi eccezionali l'impatto ambientale di un progetto non è verificato in modo esaustivo in tutti i settori ambientali durante la procedura principale, ma solo a posteriori, in sede di approvazione dei piani o dei progetti di dettaglio. È successo ad esempio che, nell'ambito di grandi progetti ferroviari, determinati aspetti ambientali rilevanti di un progetto (sottoposto a EIA) i cui piani erano già stati approvati, sono emersi e hanno potuto essere esaminati solo in base ai piani particolareggiati. Nella pratica si è inoltre constatato che alcune questioni di rilevanza ambientale concernenti la fase di cantiere hanno potuto essere chiarite in modo esaustivo solo in un secondo tempo (ad es. protezione fonica per le installazioni di cantiere).

Occorre tuttavia garantire che la fattibilità del progetto dal punto di vista ambientale sia documentata nella procedura decisiva. Nella procedura successiva, il progetto non può più essere messo in discussione nella sua essenza.

In linea di massima, le procedure successive sono rette dalle stesse disposizioni e prevedono le stesse competenze della procedura principale. Le decisioni possono essere impugnate avvalendosi degli stessi rimedi giuridici.

Occorre distinguere le procedure successive dalla presentazione a posteriori di piani o risultati di indagini (ad es. piano di sistemazione paesaggistica), disposta nella procedura decisiva a titolo di onere o condizione.

Art. 5 cpv. 2 OEIA: EIA
complementare nella procedura
successiva a titolo eccezionale

Adempimento di oneri o
condizioni

7 > EIA nel contesto transfrontaliero

7.1 In generale

Il 25 febbraio 1991 è stata firmata a Espoo (Finlandia) la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), che la Svizzera ha ratificato il 10 settembre 1997. La Convenzione si applica anche a tutti i Paesi limitrofi.

La Svizzera e i Paesi limitrofi hanno ratificato la Convenzione di Espoo

La Convenzione di Espoo «abbatte i confini nazionali», nel senso che uno Stato (Parte di origine), nel cui territorio è prevista la realizzazione di un progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente dello Stato limitrofo (Parte colpita), informa quest'ultimo e gli offre la possibilità di partecipare alla procedura (art. 2 n. 6). In altri termini, il pubblico (ossia le persone fisiche o giuridiche) e le autorità della Parte colpita devono avere la possibilità di esprimersi sul progetto. Le indagini ambientali devono considerare anche le conseguenze sullo Stato limitrofo.

Scopo e campo d'applicazione

Il campo di applicazione include:

- > i progetti di cui all'appendice I della Convenzione di Espoo, dai quali «potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante [all'ambiente]» (art. 2 n. 2, 3, 4);
- > altri progetti per i quali le parti interessate concordano l'assoggettamento alla Convenzione di Espoo (art. 2 n. 5 e appendice III);
- > praticamente in Svizzera, nel campo di applicazione della Convenzione di Espoo rientrano in linea di massima tutti i progetti sottoposti all'EIA secondo l'allegato OEIA e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente.

In Svizzera l'UFAM è l'autorità responsabile e il centro di competenza per le questioni esecutive ai sensi della Convenzione.

Riferimento in Svizzera

Fino al 2009 la Svizzera ha applicato i principi della Convenzione di Espoo in una ventina di casi.

Nell'allegato A2 figura una lista di controllo per l'applicazione della Convenzione in Svizzera.

Lista di controllo in allegato

7.2

La Svizzera quale Parte di origine

Se la Svizzera prevede di realizzare un progetto, l'autorità decisionale (cfr. sotto) deve:

- > accertare se dal progetto potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e decidere se il progetto soggiace alla Convenzione di Espoo. Se lo reputa necessario, contatta dapprima il centro di competenza per la Svizzera (UFAM, sezione EIA e ordinamento del territorio).
- > informare il più presto possibile – al più tardi quando informa il pubblico svizzero – il centro di competenza della Parte colpita (con copia al centro svizzero). La notifica contiene almeno una descrizione del progetto e, se disponibili, l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri. Nella notifica la Parte colpita è invitata a comunicare l'indirizzo del proprio ufficio di contatto e le informazioni ambientali sull'area interessata (art. 2 n. 4 e art. 3 n. 1, 2).
- > lo scambio di informazioni avviene tramite l'ufficio indicato dalla Parte colpita.
- > trasmettere alla Parte colpita la documentazione per la pubblicazione, in particolare le indagini ambientali (cfr. modulo 5), e fungere da interlocutore per tutta la durata della procedura. Le indagini ambientali includono inoltre un capitolo sull'impatto ambientale nella regione estera interessata affinché la Parte colpita possa condurre la propria valutazione (art. 3 n. 5, art. 4, art. 5 e appendice II).
- > provvedere affinché la Parte colpita pubblichi il progetto contemporaneamente alla Svizzera (art. 3 n. 8).
- > provvedere affinché al momento della decisione si tenga conto dei pareri del pubblico e delle autorità della Parte colpita, e trasmettere la decisione per conoscenza alla Parte colpita (art. 6).

L'autorità decisionale è un'autorità federale (procedura federale) o un'autorità designata dal Cantone (procedura cantonale o comunale).

Esempio nel quale la Svizzera è Parte di origine

Nuova linea ferroviaria in Svizzera che giunge al confine con la Francia; procedura federale

Il Cantone di Ginevra e le FFS intendono costruire una nuova linea tra Ginevra Cornavin e il confine con la Francia. Il progetto soggiace alla procedura federale e all'obbligo di EIA (n. 12.1 allegato OEIA).

Obblighi della Svizzera quale Parte di origine; art. 6a cpv. 2 OEIA

L'autorità decisionale (UFT) e l'UFAM ritengono che dal progetto potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e che pertanto trova applicazione la Convenzione di Espoo. L'UFT informa il centro di competenza francese e le autorità regionali e invita la Francia a partecipare alla procedura svizzera di approvazione. Le autorità francesi rispondono positivamente all'UFT, il quale trasmette loro la documentazione (incluso il RIA). Le autorità francesi giudicano insufficienti le informazioni contenute nel RIA sull'impatto ambientale del progetto in Francia e chiedono ulteriori chiarimenti. Le FFS conducono gli accertamenti richiesti e l'UFT trasmette alle autorità francesi i dati supplementari. La Francia prende poi posizione sul progetto. L'UFT tiene conto del parere francese nella sua decisione (ad es. istituzione di un gruppo di lavoro franco-svizzero incaricato di analizzare nel dettaglio l'impatto ambientale transfrontaliero) e comunica la decisione alle autorità francesi.

7.3

La Svizzera quale Parte colpita

Se un progetto previsto all'estero potrebbe avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente in Svizzera, l'autorità decisionale per gli impegni derivanti dalla Convenzione di Espoo è l'autorità che deciderebbe sul progetto se quest'ultimo fosse realizzato in Svizzera, ad esempio l'UFT per i progetti ferroviari o il servizio designato dal Cantone per le discariche. In questo caso si procede come segue:

- La Parte di origine informa del progetto il centro di competenza svizzero (UFAM, sezione EIA e ordinamento del territorio). Nel caso omettesse di farlo e la Svizzera venisse a conoscenza di un progetto dal quale potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per il proprio ambiente, il centro di competenza può esigere informazioni (art. 3 n. 7).
 - Per i progetti che in Svizzera sarebbero retti da una procedura federale, il centro di competenza decide, d'intesa con l'autorità federale che sarebbe competente per l'autorizzazione, se la Svizzera vuole partecipare alla procedura. Nella risposta alla Parte di origine, il centro di competenza indica l'autorità federale che fungerà da interlocutore per la Parte di origine. Nel limite del possibile, trasmette le informazioni ambientali sull'area interessata in territorio svizzero, eventualmente d'intesa con il Cantone (art. 3 n. 3, 6).
 - Per i progetti che in Svizzera sarebbero retti da una procedura cantonale, il centro di competenza trasmette la notifica al servizio della protezione dell'ambiente del Cantone interessato e informa la Parte di origine. Il Cantone invia direttamente (con copia all'UFAM) o via UFAM la sua risposta alla Parte di origine, indicando il servizio di contatto responsabile della procedura in Svizzera. Se possibile, fornisce informazioni ambientali sull'area svizzera interessata (art. 3 n. 3, 6).
- Lo scambio di informazioni avviene tramite il servizio di contatto indicato, non tramite il centro di competenza svizzero.
- D'intesa con la Parte di origine, il servizio di contatto organizza la pubblicazione in Svizzera, fissa i termini e raccoglie i pareri del pubblico e dell'amministrazione sul progetto (art. 3 n. 8).

Procedura applicata nei casi in cui la Svizzera è Parte colpita; art. 6a cpv. 1 OEIA

- Se si tratta di un progetto di competenza federale, l'UFAM integra il parere del Cantone, sempre che abbia una valenza ambientale, nella presa di posizione che il servizio di contatto (autorità federale) trasmetterà poi alla Parte di origine unitamente ai risultati della pubblicazione.
 - Se la competenza incombe al Cantone, è l'UFAM a trasmettere tutti i pareri (autorità competenti e risultati della pubblicazione) alla Parte di origine. L'UFAM, quale servizio federale di protezione dell'ambiente, sostiene il Cantone nell'esercizio dei propri diritti di Parte colpita.
- > Il servizio di contatto svizzero comunica in Svizzera la decisione della Parte di origine sul progetto.

**Esempio nel quale la Svizzera è Parte colpita
Nuova strada a grande traffico in Francia**

La Francia intende costruire una nuova strada a grande traffico poco lontano dal confine svizzero. In Svizzera, il progetto soggiacerebbe a una procedura cantonale e all'obbligo di EIA (n. 11.3 allegato OEIA).

La Francia informa il centro di competenza svizzero (UFAM) e il Cantone di Ginevra in merito al progetto. D'intesa con l'UFAM, il servizio di contatto cantonale competente (in questo caso il servizio cantonale di protezione dell'ambiente) comunica alla Francia che la Svizzera, quale Parte colpita, intende partecipare alla procedura in virtù della Convenzione di Espoo. L'autorità francese invia quindi la documentazione al servizio di contatto cantonale. Il Cantone di Ginevra organizza la pubblicazione (sei settimane) in parallelo a quella in Francia. Il servizio cantonale di contatto invia direttamente alle autorità francesi, con copia all'UFAM, i risultati della pubblicazione e la sintesi della valutazione ambientale allestita sulla base dei pareri che i servizi cantonali competenti hanno espresso in sede di consultazione. Anche l'UFAM (quale servizio federale della protezione dell'ambiente) invia un parere alle autorità francesi nel quale sostiene la posizione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente e sollecita tra l'altro un'analisi successiva al progetto (art. 7 Convenzione di Espoo).

7.4 Casi speciali: progetti transfrontalieri

Per progetti transfrontalieri, detti anche progetti comuni, si intendono i progetti che soggiacciono alla Convenzione di Espoo e che sorgono sul territorio di più Stati. In questi casi non vi è una Parte di origine né una Parte colpita: le parti sono contemporaneamente Parte di origine e Parte colpita.

Progetto che interessa due Stati

In linea di massima si può distinguere tra due tipi di progetto. Il primo gruppo (tipo 1) è costituito da progetti che attraversano un confine nazionale e quindi interessano due territori nazionali, ad esempio una nuova linea ferroviaria per il traffico internazionale

Distinzione tra due tipi

o le condotte per il gas. Per la loro natura, questi progetti possono senz'altro essere suddivisi in due sottoprogetti.

Il secondo gruppo (tipo 2) è costituito da progetti che interessano il territorio di due Stati ma che per la loro natura non possono generalmente essere suddivisi, ad esempio le centrali idroelettriche o le misure di protezione contro le piene lungo le acque di confine.


Nel primo caso ci sono di solito più richiedenti (uno per Stato), mentre nel secondo ce n'è uno solo.

È opportuno trattare i progetti di tipo 1 come due progetti distinti, uno svizzero e l'altro estero. Il confine nazionale costituisce il confine del progetto. Questi progetti vanno trattati alla stregua dei casi esposti nei capitoli precedenti, ossia ogni Stato informa l'altro sulla parte di progetto che si trova sul proprio territorio e ogni Stato comunica il proprio interesse a partecipare alla procedura dell'altro (cfr. cap. 7.2 e 7.3). Questa applicazione della Convenzione di Espoo si basa sull'esperienza secondo cui il coordinamento materiale e temporale della stesura delle indagini ambientali e della procedura di approvazione per le diverse parti dell'impianto al di là dei confini nazionali è generalmente molto difficile.

Progetti di tipo 1

Fig. 2 > Progetti di tipo 1 che interessano due Stati

Per entrambe le parti dell'impianto – in territorio nazionale dello Stato A e in quello dello Stato B – vengono allestiti RIA separati. In ognuno di essi vengono trattati tutti gli effetti della rispettiva parte, ossia quelli in territorio nazionale e quelli in territorio estero.



È per contro opportuno trattare i progetti di tipo 2 come un unico progetto, poiché in questi casi, diversamente dai progetti di tipo 1, la separazione in due progetti distinti è praticamente impossibile. Benché si possa rinunciare a una notifica formale alla controparte, è consigliabile che gli Stati cerchino tempestivamente il contatto al fine di discutere le esigenze derivanti dalla Convenzione di Espoo. In concreto ciò significa che:


- > la pubblicazione si svolge contemporaneamente nei due Stati;
- > ogni parte invia all'altra i pareri della propria amministrazione e del proprio pubblico e tiene conto dei pareri della controparte nella propria decisione;
- > le parti si scambiano le decisioni.

Per questo tipo di progetti è opportuno allestire un RIA comune.

Progetti di tipo 2

Fig. 3 > Progetto di tipo 2 da realizzare al confine tra due Stati

Per il progetto si elabora un solo RIA che analizza gli effetti ambientali in entrambi i Paesi.



> Allegato

A1 Tipi d'impianto

Tab. 2 > Estratto dell'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Competenze per tipo di impianto con procedura decisiva federale.

N.	Tipo di impianto	EIA	Autorità competente ...		Procedura decisiva
			... per la procedura	... per la decisione	
11.1	Strade nazionali	1a fase	USTRA	Assemblea federale	Proposta del Consiglio federale all'Assemblea federale
		2a fase	USTRA	Consiglio federale	Approvazione del progetto generale
		3a fase	DATEC	DATEC	Approvazione dei piani
12.1	Nuove linee ferroviarie delle FFS	1a fase	UFT	Assemblea federale	Proposta del Consiglio federale all'Assemblea federale
		2a fase	UFT	UFT; grandi progetti ferroviari: DATEC	Approvazione dei piani
	Nuove linee ferroviarie di imprese concessionarie	1a fase	UFT	Consiglio federale	Concessione
		2a fase	UFT	UFT; grandi progetti ferroviari: DATEC	Approvazione dei piani
12.2	Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario		UFT	UFT	Approvazione dei piani
13.1	Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione		UFT	UFT	Approvazione dei piani
13.4	Nuove vie navigabili	1a fase	Non precisata	Non precisata	Progettazione generale da parte del Consiglio federale
		2a fase			Approvazione progetto di dettaglio
14.1	Aeroporti		UFAC	DATEC	Approvazione dei piani
			UFAC	UFAC	Approvazione del regolamento d'esercizio
14.2	Campi d'aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimenti l'anno		UFAC	UFAC	Approvazione dei piani
			UFAC	UFAC	Approvazione del regolamento d'esercizio
14.3	Eliporti con più di 1000 movimenti l'anno		UFAC	UFAC	Approvazione dei piani
			UFAC	UFAC	Approvazione del regolamento d'esercizio
21.1	Impianti per l'impiego di energia nucleare, per l'estrazione, la produzione, l'utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi	1a fase	UFE	Consiglio federale	Autorizzazione di massima
		2a fase	UFE	DATEC	Licenza di costruzione
21.3	Centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione, centrali idroelettriche a filo d'acqua nonché centrali elettriche ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW (in acque internazionali)		UFE	DATEC	Concessione e approvazione dei piani

N.	Tipo di impianto	EIA	Autorità competente ...		Procedura decisiva
			... per la procedura	... per la decisione	
22.1	Condotte ai sensi dell'articolo 1 della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta per le quali è necessaria un'approvazione dei piani		UFE	UFE	Approvazione dei piani
22.2	Linee aeree ad alta tensione o cavi interrati ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più		ESTI	ESTI o UFE (art. 16 cpv. 1 LIE)	Approvazione dei piani
40.1	Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi	1a fase	UFE	Consiglio federale	Autorizzazione di massima
		2a fase	UFE	DATEC	Licenza di costruzione
40.2	Impianti nucleari per l'immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l'immagazzinamento intermedio di scorie radioattive	1a fase	UFE	Consiglio federale	Autorizzazione di massima
		2a fase	UFE	DATEC	Licenza di costruzione
50.1	Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione dell'esercito		DDPS	DDPS	Approvazione dei piani
50.2	Centri logistici		DDPS	DDPS	Approvazione dei piani
50.3	Aerodromi militari		DDPS	DDPS	Approvazione dei piani
50.4	Impianti e opere dell'esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegato		DDPS	DDPS	Approvazione dei piani
60.1	Impianti a fune soggetti a concessione federale		UFT	UFT	Approvazione dei piani

A2 Lista di controllo per l'applicazione della Convenzione di Espoo in Svizzera

Campo di applicazione della Convenzione di Espoo: la Convenzione si applica a tutti i progetti di cui all'appendice I della Convenzione e ad altri progetti secondo l'articolo 2 n. 5 e appendice III; in Svizzera si applica a tutti i progetti che sono sottoposti a EIA in virtù dell'OEIA e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente.

Tab. 3 >Casi in cui la Svizzera è Parte di origine

Fasi principali dell'applicazione della Convenzione di Espoo

	Progetti assoggettati alla procedura federale	Progetti assoggettati alla procedura cantonale
1. Applicabilità della <i>Convenzione</i>	L'autorità federale decisionale accerta se dal progetto può derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e se la Convenzione di Espoo può essere applicata. In caso di dubbi contatta l'UFAM (sezione EIA e ordinamento ambientale).	L'ufficio designato dal Cantone ¹ accerta se dal progetto può derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e se la Convenzione di Espoo può essere applicata. In caso di dubbi contatta l'UFAM (sezione EIA e ordinamento ambientale).
2. Notifica: indicazioni sul progetto, richiesta di informazioni ambientali sulla regione interessata e di designazione di un servizio di contatto	L'autorità federale decisionale informa il centro di competenza della Parte colpita sul progetto con copia all'UFAM. La notifica deve avvenire il più presto possibile (se disponibili, indagine preliminare e capitolato d'oneri), al più tardi tuttavia al momento in cui è informato il pubblico svizzero.	L'ufficio designato dal Cantone informa il centro di competenza della Parte colpita sul progetto (copia all'UFAM). La notifica deve avvenire il più presto possibile (se disponibili, indagine preliminare e capitolato d'oneri), al più tardi tuttavia al momento in cui è informato il pubblico svizzero.
3. Contatti tra le parti	Se la Parte colpita intende partecipare alla procedura, gli ulteriori contatti tra le parti sono curati dall'autorità federale decisionale e dal servizio di contatto designato dalla Parte colpita.	Se la Parte colpita intende partecipare alla procedura, gli ulteriori contatti tra le parti sono curati dal servizio designato dal Cantone e dal servizio di contatto designato dalla Parte colpita.
4. Invio della documentazione, pubblicazione, trasmissione dei pareri	L'autorità federale decisionale trasmette la documentazione alla Parte colpita. La documentazione include tra l'altro le indagini ambientali sull'impatto che il progetto potrebbe avere sul territorio della Parte colpita. L'autorità federale decisionale organizza la pubblicazione in Svizzera e la coordina con quella della Parte colpita. La Parte colpita trasmette all'autorità federale decisionale il parere del suo pubblico e della sua amministrazione.	L'ufficio designato dal Cantone trasmette la documentazione alla Parte colpita. La documentazione include tra l'altro le indagini ambientali sull'impatto che il progetto potrebbe avere sul territorio della Parte colpita. L'ufficio designato dal Cantone organizza la pubblicazione in Svizzera e la coordina con quella della Parte colpita. La Parte colpita trasmette all'ufficio designato dal Cantone il parere del suo pubblico e della sua amministrazione che provvede a inviarlo all'autorità cantonale decisionale.
5. Decisione	L'autorità federale decisionale decide sulla procedura, tenendo conto del parere della Parte colpita. Trasmette una copia della decisione alla Parte colpita.	L'autorità cantonale decisionale decide sulla procedura, tenendo conto del parere della Parte colpita. L'ufficio designato dal Cantone trasmette una copia della decisione alla Parte colpita.

¹ L'ufficio designato può essere sia l'autorità cantonale competente sia quella di un altro Cantone.

Tab. 4 > Casi in cui la Svizzera è Parte colpita

Fasi principali dell'applicazione della Convenzione di Espoo

	Progetti che in Svizzera sarebbero assoggettati alla procedura federale	Progetti che in Svizzera sarebbero assoggettati alla procedura cantonale
1. Ricezione della notifica	Il centro di competenza per la Svizzera (UFAM, sezione EIA e ordinamento del territorio) riceve la notifica della Parte di origine.	
2. Esame dell'eventualità di una partecipazione svizzera	L'UFAM trasmette la notifica all'ufficio di contatto della Confederazione ² , che decide d'intesa con lo stesso UFAM se la Svizzera intende partecipare alla procedura.	L'UFAM trasmette la notifica al servizio di protezione dell'ambiente del Cantone colpito che, a sua volta, vaglia l'eventualità di una partecipazione. L'UFAM informa la Parte di origine.
3. Risposta alla notifica	L'UFAM risponde alla Parte di origine e designa l'ufficio di contatto della Confederazione. Dato il caso, trasmette informazioni sull'ambiente della regione svizzera interessata.	Il Cantone risponde alla Parte di origine direttamente (con copia all'UFAM) o tramite l'UFAM. La risposta include l'indirizzo dell'ufficio di contatto designato dal Cantone ² e, dato il caso, informazioni sull'ambiente della regione svizzera interessata.
4. Contatti tra le parti	I contatti con la Parte di origine sono curati dall'ufficio di contatto della Confederazione, non dal centro di competenza.	I contatti con la Parte di origine sono curati dall'ufficio di contatto designato dal Cantone, non dal centro di competenza.
5. Pubblicazione	L'ufficio di contatto della Confederazione organizza la pubblicazione in Svizzera e la coordina con quella della Parte di origine.	L'ufficio di contatto designato dal Cantone organizza la pubblicazione in Svizzera e la coordina con quella della Parte di origine.
6. Valutazione delle indagini ambientali	L'UFAM e il servizio di protezione dell'ambiente del Cantone interessato valutano le indagini ambientali.	È prima di tutto il servizio di protezione dell'ambiente cantonale che valuta le indagini ambientali.
7. Trasmissione dei pareri	L'ufficio di contatto della Confederazione trasmette alla Parte di origine il parere del pubblico e i pareri dell'amministrazione con valenza ambientale.	L'ufficio di contatto designato dal Cantone trasmette il parere del pubblico e i pareri cantonali all'UFAM, che a sua volta invia i pareri alla Parte di origine e li sostiene.
8. Decisione	L'ufficio di contatto della Confederazione comunica la decisione della Parte di origine in merito al progetto.	L'ufficio di contatto designato dal Cantone comunica la decisione della Parte di origine in merito al progetto.

² Ufficio di contatto della Confederazione/ufficio di contatto designato dal Cantone:
in linea di massima si tratta del servizio o dell'autorità che sarebbe competente se il progetto fosse realizzato in Svizzera
• Per progetti che in Svizzera sarebbero sottoposti alla procedura federale (ferrovie, strade nazionali ecc.): autorità competente (UFT, DATEC ecc.)
• Per progetti che in Svizzera sarebbero sottoposti alla procedura cantonale (strade cantonali, discariche ecc.): autorità cantonale competente o altro ufficio designato dal Cantone